

Bruxelles, 17 dicembre 2025
(OR. en, it)

16541/25
PV CONS 66
SOC 834
EMPL 548
SAN 817
CONSOM 286
PARLNAT

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Occupazione, politica sociale, salute e consumatori)
1° e 2 dicembre 2025

SESSIONE DI LUNEDÌ 1° DICEMBRE 2025

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 15627/25.

2. Approvazione dei punti "A"

Elenco non legislativo

15840/25


Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'allegato e nell'addendum.

OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE


Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. **Revisione della direttiva 2004/37/CE concernente gli agenti cancerogeni, mutageni e le sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesto gruppo)**  15222/25
Orientamento generale

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla sesta revisione della direttiva in oggetto, che figura nell'allegato del documento summenzionato.

Il Belgio ha presentato la dichiarazione che figura nell'allegato.

4. **Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/691 (FEG) per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione**  15276/1/25 REV 1 + REV 1 ADD 1 + 15276/25 ADD 1
Orientamento generale

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul regolamento summenzionato, che figura nell'allegato del documento 15276/1/25 REV 1.

L'Ungheria e la Commissione hanno presentato le dichiarazioni che figurano nell'allegato.

Attività non legislative

5. **Realizzare la semplificazione, l'attuazione e l'effettiva applicazione nei settori occupazionale e sociale¹** [2] 15245/25
Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sul tema in oggetto, sulla scorta della nota della presidenza che figura nel documento summenzionato.

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

6. **Direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento (articolo 19)** [S][C] 14921/25
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla direttiva in oggetto, che figura nel documento summenzionato.

Attività non legislative

7. **Conclusioni sul futuro piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili²** [2] 15221/25
Approvazione

Il Consiglio non ha approvato le conclusioni. Il testo delle conclusioni della presidenza è stato pubblicato sulla base del documento 15221/25 con il sostegno di 26 delegazioni.

8. **Semestre europeo 2026: promuovere l'inclusione e la coesione sociali attraverso politiche sociali e abitative coerenti** [2] 15226/25
Scambio di opinioni

- a) **Pacchetto d'autunno**
Presentazione da parte della Commissione

Il Consiglio ha preso atto della presentazione da parte della Commissione del pacchetto d'autunno del semestre europeo 2026.

¹ Alla presenza dei presidenti del comitato per l'occupazione (EMCO) e del comitato per la protezione sociale (CPS) in qualità di osservatori.

² Alla presenza del presidente del comitato per la protezione sociale (CPS) in qualità di osservatore.

- b) **Messaggi chiave del CPS sull'attuazione negli Stati membri dell'UE della raccomandazione del Consiglio relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva** 14905/25
Approvazione

Il Consiglio ha approvato i messaggi chiave in oggetto, che figurano nel documento summenzionato.

- c) **Messaggi chiave dell'EMCO e del CPS sull'attuazione del piano d'azione sulle carenze di manodopera e competenze nell'UE** 14896/25
14901/25
Approvazione

Il Consiglio ha approvato i messaggi chiave in oggetto, che figurano nel documento summenzionato.

- d) **Messaggi chiave dell'EMCO e del CPS sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica** 14891/1/25 REV 1
Approvazione

Il Consiglio ha approvato i messaggi chiave in oggetto, che figurano nel documento summenzionato.

- e) **Parere dell'EMCO sul miglioramento della portata e della pertinenza della raccolta di dati sul dialogo sociale a livello dell'Unione e nazionale** 14880/25
Approvazione


Il Consiglio ha approvato il parere dell'EMCO in oggetto, che figura nel documento summenzionato.

Varie

9. a) **Vertice sociale trilaterale dell'ottobre 2025³**  15191/25
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione.


³ Alla presenza dei presidenti del comitato per l'occupazione (EMCO) e del comitato per la protezione sociale (CPS) in qualità di osservatori.

- b) **Attuali proposte legislative (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)** 


Direttiva sui tirocini
Informazioni fornite dalla presidenza

8148/1/24 REV 1


Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- c) **Raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini**  8155/24
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- d) **Bacino di talenti dell'UE**  15190/25
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione.

- e) **Principali conclusioni del Forum sociale di Porto del 18 e 19 settembre 2025**  15189/25
Informazioni fornite dal Portogallo

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dal Portogallo.

- f) **Eventi della presidenza⁴**  15192/25
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- g) **Programma di lavoro della presidenza entrante**
Informazioni fornite da Cipro

⁴ Alla presenza dei presidenti del comitato per l'occupazione (EMCO) e del comitato per la protezione sociale (CPS) in qualità di osservatori.

SALUTE

Deliberazioni legislative


(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

- 10. Atto legislativo sui medicinali critici**  15503/25
+ ADD 1 REV 1
Orientamento generale


Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sull'atto legislativo sui medicinali critici, che figura nell'allegato del documento 15503/25.

La Bulgaria e l'Italia hanno presentato le dichiarazioni che figurano nell'allegato del presente processo verbale.


Varie

- 11. a) Attuali proposte legislative (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)** 
- Pacchetto farmaceutico**
- i) Direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano** 8759/23 + ADD 1
- ii) Regolamento che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali** 8758/23 + ADD 1
Informazioni fornite dalla presidenza


Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- b) Relazione annuale 2025 sui progressi compiuti in materia di semplificazione, attuazione e applicazione (salute)**  14737/25
Informazioni fornite dalla Commissione


Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

- c) **Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC): undicesima riunione della conferenza delle parti (COP 11) (Ginevra, 17-22 novembre 2025)**  15279/25
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione


Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione.

- d) **Piano di prevenzione, preparazione e risposta dell'Unione alle crisi sanitarie**  15316/25
Informazioni fornite dalla Commissione


Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

- e) **Piano dell'UE per la salute cardiovascolare**  15365/1/25 REV 1
Informazioni fornite dalla Cechia, sostenuta da Austria, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Cechia, sostenuta da Austria, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria.

- f) **Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane – Studio dei costi**  15367/1/25 REV 1
Informazioni fornite dalla Cechia, sostenuta da Austria, Croazia, Estonia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Cechia, sostenuta da Austria, Croazia, Estonia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria, e sostenuta oralmente dalla Finlandia.

- g) **Strategia dell'UE in materia di clima e salute**  15753/1/25 REV 1
Informazioni fornite dai Paesi Bassi, sostenuti da Austria, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lussemburgo, Malta, Slovenia, Spagna e Ungheria

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dai Paesi Bassi, sostenuti da Austria, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lussemburgo, Malta, Slovenia, Spagna e Ungheria, e sostenuti oralmente dal Portogallo.

- h) L'Unione europea della salute quale pilastro fondamentale per rafforzare la competitività e la sicurezza dell'Unione** ☐ 15868/1/25 REV 1
Informazioni fornite da Slovenia e Spagna, sostenute da Austria, Cechia, Croazia, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Ungheria

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Slovenia e Spagna, sostenute da Austria, Croazia, Cechia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo e Slovacchia.

- i) Conferenze della presidenza** ☐ 15124/25
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- j) Negoziati per un accordo internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie** 14653/25
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione
- k) Programma di lavoro della presidenza entrante**
Informazioni fornite da Cipro

-
- ⓪** Prima lettura
- Ⓢ** Procedura legislativa speciale
- Ⓒ** Punto basato su una proposta della Commissione
- ☐** Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
-

Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al doc. 15627/25

Punto 3 dell'elenco
dei punti "B":

Revisione della direttiva 2004/37/CE concernente gli agenti cancerogeni, mutageni e le sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesto gruppo)

Orientamento generale

DICHIARAZIONE DEL BELGIO

"Il Belgio annette importanza a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. La sesta revisione della direttiva 2004/37 contribuirà a rafforzare la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione a una serie di ulteriori sostanze cancerogene in tutta l'Unione europea.

La fissazione di valori limite di esposizione professionale è il **risultato di un processo basato su pareri scientifici e socio-economici** che restano essenziali per la credibilità del quadro dell'UE per la protezione dei lavoratori.

Tuttavia, il Belgio ritiene essenziale anche **garantire la coerenza tra le varie politiche dell'UE.** In tale contesto, la competitività è stata individuata come uno dei principi guida fondamentali dell'azione dell'UE, in particolare nelle recenti conclusioni del Consiglio europeo e nel più ampio contesto della transizione industriale e verde.

A tale riguardo, il Belgio sottolinea l'importanza di affrontare i fascicoli esaminati nell'ambito del Consiglio EPSCO **in modo coerente con le altre iniziative strategiche dell'UE**, quali il **regolamento sulle materie prime critiche**, l'approccio di **autonomia strategica aperta** e gli sforzi volti a rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa nelle catene del valore critiche.

Anche la sicurezza dell'approvvigionamento è pertanto una sfida fondamentale, in particolare per quanto riguarda le materie prime critiche, come ad esempio il cobalto. In tale contesto, il Belgio sottolinea l'esistenza di **interessi industriali nazionali specifici** nella catena del valore del cobalto, che svolge un ruolo essenziale nell'ecosistema europeo delle tecnologie verdi.

Al riguardo, la valutazione d'impatto stessa riconosce che un OEL di 20 µg Co/m³ è già molto rigoroso. Qualsiasi valore più restrittivo richiederà lunghi periodi di transizione a causa dell'**elevato livello di investimenti e, potenzialmente, di innovazione necessari.**

Il Belgio ritiene essenziale che i **periodi transitori siano realistici e fattibili**, in modo da garantire che le imprese, in particolare quelle che operano in settori strategici, dispongano di tempo sufficiente per adattarsi ed effettuare investimenti e abbiano la possibilità di conformarsi in modo realizzabile tenendo conto dell'attuale contesto geostrategico.

Il Belgio invita **i legislatori e la Commissione a conciliare adeguatamente la competitività industriale** con l'obiettivo legittimo della protezione dei lavoratori nel contesto dei prossimi triloghi interistituzionali. Inoltre, per qualsiasi normativa futura sarebbe essenziale **rafforzare l'analisi socioeconomica** al fine di garantire un approccio equilibrato tra ambizione sociale e adattabilità industriale."

Punto 4 dell'elenco dei punti "B":

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/691 (FEG) per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione
Orientamento generale

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, nel *regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione* l'Ungheria interpreta il termine "genere" quale riferimento al sesso."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione sottolinea che la proposta 7721/25 di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione ("modifica del regolamento FEG") non stabilisce una nuova normativa settoriale per quanto riguarda gli obblighi di controllo, audit e recupero degli Stati membri conformemente alle norme stabilite nel regolamento finanziario (regolamento (UE, Euratom) 2024/2509)."

DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"La Bulgaria considera la disponibilità di *medicinali* sicuri, efficaci, di qualità e a prezzi accessibili una delle priorità fondamentali della politica sanitaria nazionale. Ciò vale anche per i trattamenti ritenuti *critici* a livello europeo o nazionale.

A tale riguardo, in linea generale l'ambizione dell'atto legislativo europeo sui medicinali critici di sostenere la produzione di medicinali critici in Europa è da accogliere con favore. Tuttavia **questa ambizione, presentata come un obiettivo comune europeo, non è sostenuta da un fondo comune europeo.**

Restiamo del parere che, alla luce degli obiettivi dichiarati della proposta, vale a dire rafforzare la disponibilità dei medicinali critici e la disponibilità e l'accessibilità dei "medicinali di interesse comune" nell'Unione, **la base giuridica proposta — l'articolo 114 TFUE — sia inappropriata e insufficiente.**

In primo luogo, le misure proposte non hanno come reale oggetto l'"instaurazione e il funzionamento del mercato interno", ma sembrano volte a salvaguardare la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali, nel quadro delle politiche sanitarie. In secondo luogo, alcune delle misure previste rischiano di limitare il potere discrezionale degli Stati membri per quanto riguarda l'utilizzo dei bilanci sanitari nazionali, quale sancito all'articolo 168, paragrafo 7, TFUE, eludendo in tal modo di fatto l'esplicito divieto di armonizzazione di cui all'articolo 168, paragrafo 5, TFUE. In terzo luogo, il requisito generale di cui all'articolo 114 TFUE di garantire, tra l'altro, un livello di protezione elevato della salute non costituisce un obiettivo di per sé, ma serve piuttosto come salvaguardia per evitare effetti nocivi sulla salute, la sicurezza, l'ambiente, ecc.

L'appalto pubblico di medicinali tramite i bilanci pubblici costituisce parte integrante delle politiche sanitarie nazionali e dovrebbe continuare a essere disciplinato di conseguenza, in linea con le priorità nazionali e le risorse disponibili. Lo status "critico" di taluni medicinali non ne altera la natura intrinseca di medicinali e trattamenti. Questa caratteristica da sola non può pertanto giustificare una replicazione del quadro giuridico applicabile a varie categorie di prodotti critici.

Nel complesso, la scelta dell'articolo 114 come base giuridica sembra un tentativo di subordinare le politiche sanitarie alla logica del mercato interno, con prevedibili conseguenze negative per l'assistenza sanitaria in Europa. **In assenza di una valutazione d'impatto, non è ancora chiaro quali "distorsioni" del mercato interno si intenda affrontare con le misure proposte. Al tempo stesso, l'impatto effettivo di alcune delle misure sarà la "distorsione" delle soluzioni nazionali al centro delle politiche sanitarie, nonché la distorsione della concorrenza.**

Nonostante le buone intenzioni alcune misure, come gli appalti collaborativi volontari o gli appalti congiunti (capo IV, sezione II), non solo sono incompatibili con una base giuridica relativa all'armonizzazione, ma avranno un effetto potenzialmente nocivo sulle politiche sanitarie nazionali e sui bilanci sanitari, determinando un prezzo unico per paesi con PIL diverso e limitando la disponibilità, l'accessibilità e l'accessibilità economica nei paesi non partecipanti.

A nostro avviso, pertanto, l'attuale scelta della base giuridica non rispetta adeguatamente né la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri né il principio di attribuzione delle competenze. *La gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate* comprendono l'appalto pubblico di medicinali (critici o meno) tramite i bilanci pubblici. L'erosione delle competenze nazionali nel settore sanitario rimane indesiderabile, tenuto conto del fatto che le politiche, le priorità e i bilanci degli Stati membri sono diversi e devono essere adattati alle esigenze specifiche a livello nazionale, ossia quelle più vicine ai cittadini e ai pazienti.

Restiamo convinti che, entro la fine della procedura legislativa ordinaria, vi sia ancora tempo per scegliere una base giuridica adeguata. Possono servire da ispirazione altri atti legislativi che affrontano situazioni complesse di interazione tra il mercato interno e le politiche sanitarie, per lo più di competenza nazionale, come il regolamento (UE) 2021/2282 relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che ha **una doppia base giuridica: l'articolo 168 e l'articolo 114 TFUE.**

Infine, osserviamo che l'attuazione dell'articolo 18, paragrafo 2, e dell'articolo 19 dipende in larga misura da orientamenti che dovrebbero essere elaborati in tempo utile e nel rispetto delle competenze degli Stati membri nel settore dell'assistenza sanitaria.

Ribadiamo il nostro impegno a contribuire in modo costruttivo ai prossimi triloghi, con l'obiettivo di conseguire un quadro normativo ragionevole, chiaro e giuridicamente solido."

DICHIARAZIONE DELL'ITALIA

"L'Italia sostiene la lotta alle carenze ed il rafforzamento delle produzioni locali di farmaci critici, fondamentali per garantire un accesso tempestivo e uniforme ai farmaci critici in tutta l'UE.

Le misure previste dalla proposta di Regolamento sui medicinali critici agevolano una maggiore resilienza del sistema farmaceutico europeo, rispondendo alle priorità individuate anche dall'Italia a livello nazionale.

Tuttavia, si desidera sottolineare taluni aspetti che preoccupano l'Italia.

Appalti collaborativi

L'Italia ritiene che gli appalti collaborativi, dove la Commissione agisce in nome e per conto, debbano essere riservati esclusivamente ai medicinali critici carenti (con vulnerabilità accertata nella catena di approvvigionamento) oppure a categorie ben circoscritte di medicinali, in casi eccezionali, qualora la presenza di una popolazione di pazienti ristretta (c.d. malattie ultra-rare) non ne garantisca l'acquisto a livello nazionale. Infatti, per l'Italia l'utilizzo di appalti collaborativi come procedura standard di acquisto di un'ampia categoria di medicinali potrebbe avere ripercussioni negative sulla concorrenza e sulle procedure negoziali degli Stati membri (SM) non partecipanti, potendo determinare una sorta di prezzo di riferimento europeo, più alto rispetto a quello negoziabile dagli SM non partecipanti. Dal punto di vista dell'attuazione, la gestione di appalti collaborativi potrebbe rivelarsi complessa nella pratica, per quanto riguarda l'esecuzione del contratto e le potenziali controversie. Inoltre, si ravvisa una potenziale implicita deroga alle previsioni dei Trattati unionali, che attribuiscono le competenze in materia di prezzi e rimborso agli SM.

Informativa sugli obblighi di contingency stocks

L'Italia non sostiene che le informazioni relative ai requisiti nazionali in materia di scorte di emergenza non vengano fornite all'EMA/MSSG. La gestione di tali informazioni dovrebbe rientrare principalmente nelle competenze dell'EMA/MSSG, in quanto enti responsabili della tutela della salute pubblica. Questi ultimi dovrebbero a loro volta informare il Gruppo di Coordinamento sui medicinali critici (CMCG), poiché tali informazioni potrebbero essere rilevanti anche dal punto di vista industriale.

L'imposizione da parte degli SM di obblighi di contingency stock, senza coordinamento con gli altri SM - anche se può ridurre le carenze e dare alle autorità nazionali il tempo di agire in tale SM - può avere effetti di ricaduta e creare o aggravare le carenze in altri SM. Per tali ragioni, un'informativa tempestiva sugli obblighi di contingency stock ha importanti rilievi in materia di salute pubblica, potendo consentire agli altri SM di prevedere e reagire tempestivamente a fenomeni di carenza, eventualmente causati dall'imposizione di contingency stock. Pertanto, la gestione di tale informativa dovrebbe ricadere tra i poteri dell'EMA/MSSG, quali istituzioni preposte alla tutela della salute pubblica. Dovrebbero essere poi tali istituzioni (EMA/MSSG) ad informare a loro volta il CMCG, potendo avere tale informazione rilevanza anche per l'industria. Inoltre, l'assegnazione di competenze di salute pubblica al CMCG rende ancora più difficile distinguere gli ambiti di azione di quest'ultimo dalle autorità preposte alla tutela della salute, come l'EMA e l'MSSG, determinando il rischio concreto di generare possibili disallineamenti nella gestione delle singole casistiche."

Dichiarazioni relative al punto "A" non legislativo di cui al doc. 15840/25

Punto 2 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento del Consiglio che fissa le possibilità di pesca applicabili nel Mar Baltico per il 2026**
Adozione

DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, GERMANIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA E SVEZIA sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico orientale e il merluzzo bianco del Baltico occidentale nel 2026

"Dato che le biomasse degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e del Baltico occidentale sono al di sotto del B_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione dello stock ai sensi del regolamento (UE) 2016/1139, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione nel 2026. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e del Baltico occidentale."

DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, FINLANDIA, GERMANIA, POLONIA E SVEZIA sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda l'aringa del Baltico occidentale nel 2026

"Dato che la biomassa dello stock di aringa del Baltico occidentale è al di sotto del B_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione dello stock ai sensi del regolamento (UE) 2016/1139, Danimarca, Finlandia, Germania, Polonia e Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per lo stock in questione nel 2026. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versa lo stock di aringa del Baltico occidentale."

DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, FINLANDIA, GERMANIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA, SVEZIA ED ESTONIA sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda il salmone del bacino principale nel 2026

"Dato che nelle sottodivisioni CIEM 22-29 S quasi tutti gli stock fluviali di salmone selvatico sono ben al di sotto del valore R_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione degli stock, Danimarca, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia ed Estonia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione nel 2026. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock fluviali di salmone selvatico a sud della latitudine 59° 30' N.

Tenuto conto della limitata migrazione del salmone, sia nel 2023 che nel 2024, nei principali fiumi con popolazioni di salmone nel Golfo di Botnia e al fine di garantire e promuovere una più rapida ricostituzione degli stock di salmone, la Finlandia si impegna a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il contingente di salmone del bacino principale nel 2026. La Svezia si impegna a limitare il ricorso alla flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 unicamente ai fini delle catture accessorie e delle catture accessorie inevitabili. Tali impegni sono una risposta alla preoccupante evoluzione degli stock fluviali di salmone selvatico nelle sottodivisioni CIEM 30-31."

DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, GERMANIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA E SVEZIA sugli scambi di contingenti di merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale

"Agendo con spirito di solidarietà, uno Stato membro che non necessita dell'intero contingente di catture accessorie per il merluzzo bianco del Baltico orientale od occidentale cercherà di concordare scambi di contingenti con uno Stato membro in grado di dimostrare che dovrà fare i conti con il cosiddetto "effetto di contingente limitante" a causa del contingente limitato di merluzzo bianco del Baltico orientale od occidentale di cui dispone."

DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, ESTONIA, GERMANIA, LITUANIA E POLONIA sui trasferimenti dei contingenti di salmone del bacino principale

"Agendo con spirito di solidarietà e riconoscendo gli sforzi di conservazione profusi da Finlandia e Svezia, grazie ai quali nelle loro acque gli stock presentano un buono stato di salute, uno Stato membro che non può utilizzare l'intero contingente assegnatogli per il salmone del bacino principale prenderà in considerazione l'eventualità di trasferire volontariamente la quota non utilizzata o non utilizzabile di tale contingente alla Finlandia e/o alla Svezia."

**DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, GERMANIA E PAESI BASSI
sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda la
busbana norvegese del Mare del Nord nella campagna di pesca 2026**

"Tenuto conto delle previsioni del CIEM secondo cui la biomassa di busbana norvegese del Mare del Nord (NOP/2A3A4.) è al di sotto del B_{lim} e dato che il CIEM raccomanda di non effettuare catture durante la campagna di pesca 2026 (dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026), nonché al fine di garantire la ricostituzione dello stock, Danimarca, Germania e Paesi Bassi si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per lo stock in questione nella campagna di pesca 2026. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versa lo stock."

**DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DELLA GERMANIA
sull'opzione di un sostegno all'arresto temporaneo delle attività di pesca da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)**

"A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, le misure correttive ai fini dell'articolo 5 di tale regolamento possono includere misure di emergenza adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

Vista la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito al merluzzo bianco e all'aringa nelle sottodivisioni 22-24, la Germania ritiene dunque necessario adottare misure di emergenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le misure di emergenza nelle sottodivisioni 22-24 per i pescherecci tedeschi consistono nell'introduzione di una chiusura di 30 giorni ai fini della protezione del merluzzo bianco in aggiunta al periodo di chiusura per la riproduzione del merluzzo bianco stabilita dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico — periodo durante il quale la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), non si applica — nonché nella limitazione delle attività di pesca dell'aringa per ulteriori 30 giorni durante i quali per talune attività di pesca costiera su piccola scala l'applicazione della deroga al divieto di praticare la pesca mirata dell'aringa del Baltico occidentale è interrotta e nella limitazione delle attività di pesca che comportano catture accessorie di aringhe.

La Commissione e la Germania convengono che questa misura di emergenza è ammissibile al finanziamento a titolo del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, a condizione che essa sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento."

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DI DANIMARCA, GERMANIA, ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA, FINLANDIA E SVEZIA sull'urgente necessità di ricostruire la capacità di pesca nel Mar Baltico

"Consapevoli dell'importanza di avviare con urgenza la traiettoria di ricostruzione della capacità di pesca nel Mar Baltico, la Commissione e la Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Finlandia e la Svezia convengono sulla necessità di chiedere al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) di fornire, nei suoi pareri annuali sulle catture specifiche per stock, scenari per la ricostituzione degli stock ittici interessati ai livelli di biomassa richiesti entro orizzonti temporali diversi. Tali pareri dovrebbero tenere conto delle caratteristiche biologiche degli stock e indicare livelli di cattura diversi per le rispettive fasi di ricostituzione."

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DELLA FINLANDIA sull'aringa del Golfo di Botnia

"La Finlandia sottolinea le sue preoccupazioni in merito allo stato dell'aringa del Golfo di Botnia. La Finlandia rinnova l'impegno a continuare a migliorare ulteriormente la raccolta dei dati relativi all'aringa del Golfo di Botnia al fine di mettere a disposizione del CIEM i dati più recenti. Parallelamente, la Commissione chiederà al CIEM di aggiornare il suo parere per il 2026 in merito a tale stock sulla base dei dati più recenti presentati dalla Finlandia. Una volta che il CIEM avrà risposto a tale richiesta, la Commissione valuterà l'eventualità di presentare — il più presto possibile — una proposta di modifica del TAC fissato per il 2026 in linea con il parere aggiornato del CIEM."

DICHIARAZIONE COMUNE DI FINLANDIA, ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA E SVEZIA sui cormorani e le foche

"Esortiamo la Commissione a trovare, senza ritardo, soluzioni per una migliore gestione dei grandi cormorani e delle foche, al fine di tenere conto del loro impatto sugli stock ittici e di assicurare l'equilibrio dell'ecosistema."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'accordo politico raggiunto dal Consiglio

"La Commissione prende atto dell'accordo politico raggiunto dal Consiglio sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2026. La Commissione teme che i seguenti elementi di tale accordo contribuiscano meno alla ricostruzione della capacità di pesca che dipende dalla ricostituzione di determinati stock per le loro attività economiche rispetto alla proposta della Commissione: 1) i totali ammissibili di catture (TAC) per l'aringa del Golfo di Botnia, l'aringa del Baltico centrale e l'aringa del Baltico occidentale avrebbero dovuto essere fissati a un livello tale da garantire che la probabilità che gli stock, rispettivamente, scendano o rimangano al di sotto del B_{lim} nel 2027 fosse inferiore al 5 %; e 2) non dovrebbero essere praticate attività di pesca mirata, commerciale o ricreativa dell'aringa del Baltico occidentale e del salmone del bacino principale (ad eccezione dei casi in cui è consentita la pesca commerciale mirata) per le quali il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare raccomanda di interrompere tutte le attività di pesca."

DICHIARAZIONE DELLA SVEZIA in merito al parere del CIEM e alla gestione della pesca basata sugli ecosistemi

"La Svezia ribadisce il suo impegno a favore di una politica della pesca scientificamente fondata. La Svezia esorta la Commissione a garantire un approccio olistico nelle sue richieste al CIEM, in modo che il parere scientifico fornito dal CIEM sulle possibilità di pesca rispecchi anche le dimensioni e le strutture della popolazione e che il parere del CIEM includa, oltre che i parametri di pesca, anche le complesse realtà degli ecosistemi marini, compresi gli effetti delle attività umane, la mortalità naturale dovuta ai predatori e le dinamiche ecosistemiche più ampie."

DICHIARAZIONE DELL'ESTONIA sulla fissazione per il 2026 delle possibilità di pesca applicabili nel Mar Baltico

"Siamo profondamente preoccupati per il processo di fissazione dei TAC e dei contingenti per il Mar Baltico nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" dell'ottobre 2025. La fissazione dei TAC e dei contingenti non ha seguito gli intervalli dei migliori pareri scientifici disponibili. È della massima importanza che i TAC siano fissati in base agli intervalli stabiliti nel piano pluriennale per il Mar Baltico quando gli stock sono al di sopra del B_{lim} . Inoltre, la controversia relativa all'articolo 4, paragrafo 6, resta irrisolta e deve essere affrontata con urgenza. L'idea dei piani pluriennali era di ridurre la soggettività nei dibattiti sulle possibilità di pesca nell'ambito del Consiglio. Purtroppo, il piano pluriennale per il Mar Baltico non risponde alle sue finalità. Le deroghe arbitrarie agli intervalli F creeranno un pericoloso precedente per le future discussioni sui contingenti gestiti dall'UE."